

D.Lgs. 30-6-2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ^{(1) (4) (2) (3) (6)}.

(commento di giurisprudenza)

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. ⁽⁵⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(3) Sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati vedi, anche, il *Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE*, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

(4) Sui termini di applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l'*art. 22, comma 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(5) Titolo così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, il titolo era il seguente: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

(6) Per le misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, vedi la *Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005*.

PARTE I

Disposizioni generali

TITOLO I

Principi e disposizioni generali ⁽⁸⁾

Capo I ⁽⁹⁾

Oggetto, finalità e Autorità di controllo

Art. 1 (*Oggetto*) ⁽¹⁰⁾

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

(8) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Principi generali».

(9) Intitolazione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(10) Articolo modificato dall'*art. 4, comma 9, L. 4 marzo 2009, n. 15* e dall'*art. 14, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 2 (*Finalità*) ⁽¹¹⁾

1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

(11) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 2-bis (*Autorità di controllo*) ⁽¹²⁾

1. L'Autorità di controllo di cui all'*articolo 51 del regolamento* è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.

(12) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Capo II ⁽¹³⁾

Principi

Art. 2-ter (*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*) ⁽¹⁴⁾

1. La base giuridica prevista dall'*articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento* è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'*articolo 9 del Regolamento* e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'*articolo 2-quaterdecies*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

(13) Intitolazione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(14) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-quater (*Regole deontologiche*) ⁽¹⁵⁾

1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli *articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento*, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche

attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

(15) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-quinquies (*Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione*) ⁽¹⁶⁾

1. In attuazione dell'*articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento*, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'*articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento*, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

(16) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-sexies (*Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*) ⁽¹⁷⁾

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento*, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il

motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
- h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
- i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
- l) attività di controllo e ispettive;
- m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
- o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- p) obiezione di coscienza;
- q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
- u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e

salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

(17) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-septies (*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*) ⁽¹⁸⁾

1. In attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9, paragrafo 4, del regolamento*, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento*, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:
- a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
 - b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
 - c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
 - d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'*articolo 9, paragrafo 4, del regolamento*, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'*articolo 32 del Regolamento*, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

(18) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-octies (*Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati*) ⁽¹⁹⁾

1. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'*articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento*, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'*articolo 10 del medesimo regolamento*, solo se autorizzato da una norma di

legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli *articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento*;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'*articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'*articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

(19) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-novies (*Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale*) ⁽²⁰⁾

1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli *articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento*, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

(20) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-decies (*Inutilizzabilità dei dati*) ⁽²¹⁾

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

(21) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Capo III ⁽²²⁾

Disposizioni in materia di diritti dell'interessato

Art. 2-undecies (*Limitazioni ai diritti dell'interessato*) ⁽²³⁾

1. I diritti di cui agli *articoli da 15 a 22 del Regolamento* non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'*articolo 77 del Regolamento* qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della *legge 30 novembre 2017, n. 179*, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'*articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento*. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

(22) Intitolazione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(23) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Art. 2-duodecies (*Limitazioni per ragioni di giustizia*) ⁽²⁴⁾

1. In applicazione dell'*articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento*, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli *articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento* sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento

che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento*.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli *articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento* possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

(24) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Art. 2-terdecies (*Diritti riguardanti le persone decedute*) ⁽²⁵⁾

1. I diritti di cui agli *articoli da 15 a 22 del Regolamento* riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

(25) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Capo IV ⁽²⁶⁾

Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento

Art. 2-quaterdecies *(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)* ⁽²⁷⁾

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

(26) Intitolazione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(27) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-quinquiesdecies *(Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico)* ^{(28) (29)}

1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'*articolo 35 del Regolamento*, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'*articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento* e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

(28) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

(29) Vedi, anche, l' *art. 22, comma 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 2-sexiesdecies *(Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni)* ⁽³⁰⁾

1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

(30) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-septiesdecies (*Organismo nazionale di accreditamento*) ⁽³¹⁾

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'*articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento* è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del *Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008*, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

(31) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

D.Lgs. 30-6-2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

CAPO III ⁽³⁵³⁾

Videosorveglianza

Art. 134 (*Codice di deontologia e di buona condotta*) ⁽³⁵⁴⁾

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'*articolo 12*, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'*articolo 11*.]

(353) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(354) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

D.L. 18-4-2019 n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2019, n. 92.

D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2019, n. 92.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55.*

Art. 5-septies. *Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani* ⁽³¹⁾

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,*

relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*.

(31) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Lombardia

L.R. 22-2-2017 n. 2

Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 24 febbraio 2017, n. 8, Supplemento.

L.R. 22 febbraio 2017, n. 2 ⁽¹⁾.

Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 24 febbraio 2017, n. 8, Supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Finalità e ambito di applicazione.*

1. La Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e nelle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (RSD) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare i propri livelli di sicurezza nell'erogazione dei servizi offerti.

Art. 2 *Modalità d'intervento.*

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1, in cofinanziamento non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi.

3. L'elenco delle RSA e RSD dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.

Art. 3 *Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.*

1. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali), dalle altre normative vigenti in materia e dalle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori.

Art. 4 *Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato.* ⁽²⁾

1. Agli interventi di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall'*articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17* (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

(2) Articolo così sostituito dall' *art. 29, comma 1, L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

Art. 5 *Disposizione transitoria.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, accedono ai contributi soltanto le strutture accreditate alla data del 31 dicembre 2016.

Art. 6 *Norma finanziaria.*

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede fino all'importo di euro 1400000,00 per l'anno 2017 con le risorse di cui alla missione 13 "Tutela della salute", programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

2. Dal 2018 la spesa prevista al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare alla missione 13 "Tutela della salute", programma 5 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Abruzzo

L.R. 30-8-2017 n. 46

Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 settembre 2017, n. 90, speciale.

L.R. 30 agosto 2017, n. 46 ⁽¹⁾.

Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 settembre 2017, n. 90, speciale.

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/5 del 1.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di garantire elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi offerti.

Art. 2 *Modalità d'intervento.*

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1.
 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi ed individua la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di assegnazione dei benefici di cui alla presente legge.
 3. L'elenco delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.
-
-

Art. 3 *Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.*

1. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle altre normative vigenti in materia e possono essere visionate secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.
 2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori, in tutti gli ambienti delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, nei quali è esercitata l'attività di assistenza.
-
-

Art. 4 *Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato.*

1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
-
-

Art. 5 *Norma finanziaria.*

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa complessiva di euro 200.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 01 "Spese correnti".

2. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019 è apportata per l'anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" per euro 200.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie";

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistiche e sistemi informativi", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 200.000,00.

3. Per le annualità successive al 2017, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'*articolo 38 del D.Lgs. 118/2011*.

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.